

# FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l.

#### **DIREZIONE TECNICA – AREA RETE**

### **ACCORDO QUADRO**

Procedura aperta mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico - ai sensi degli artt. 60 e 54 del D.lgs.vo n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di manutenzione al binario a scartamento ridotto m 0,950 e rincalzatura sistematica degli appoggi - Linee baresi - Tratte Bari-Matera e Altamura-Gravina. – Linee potentine – Tratte Genzano - Avigliano Lucania e Avigliano Lucania- Potenza Inferiore Scalo per il biennio 2022/2024. Settori Speciali ex art. 3, co. 1, lett. hh) e art. 118 del d.lgs. n. 50/16.

\*\*\*

CIG: 9240189D2C

L'anno duemilaventidue, il giornodel mese di							in 1	Bari,
presso gli uffici	delle FAL S.r.l.,	tra:						
- la Ferrov	ie Appulo Lu	icane S.r.l. (P.	IVA	055381	00727),	di segu	ito "F	AL",
rappresentata	dal Dott.	,	nato	a				il
•••••	, in qua	lità di	;					
		e						
-			, di s	seguito	"Appa	ltatore", c	on sed	e in
		(), via _				(	Partita	IVA
n	), rap	presentata dal S	Sig				, na	ıto a
	() il		e resid	ente a .			(	)
in Via,		in qualità	di _				_avent	e la
facoltà di sottoso	crivere il presen	te atto						

#### **PREMESSO**

- che la Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. intende formalizzare con il presente atto "Accordo Quadro con un unico operatore economico", esperito con procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione al binario a scartamento ridotto m 0,950 e rincalzatura sistematica degli appoggi, da eseguire sulle Linee baresi - Tratte Bari-Matera e Altamura-Gravina – Linee potentine – Tratte Genzano - Avigliano Lucania e Avigliano Lucania-



Potenza Inferiore Scalo per il biennio 2022 - 2024;

- che con determinazione n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_ a firma del Direttore Generale delle
FAL srl, è stata dichiarata aggiudicataria dell'Accordo Quadro la società

\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), la quale ha offerto i prezzi di cui
all'allegata offerta economica prodotta in sede di gara;

- che l'aggiudicataria ha prestato la garanzia di buona e tempestiva esecuzione dei
lavori mediante polizza/fideiussione n.\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in
data \_\_\_\_\_ di importo pari a Euro \_\_\_\_\_;

- che l'aggiudicataria dichiara che non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale, fatto salvo ogni verifica di legge del
Committente che in caso di esito negativo si riserva di risolvere il presente contratto;

- che la sottoscrizione del presente contratto da parte della concorrente aggiudicataria,

- che la sottoscrizione del presente contratto da parte della concorrente aggiudicataria, equivale alla dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della documentazione di gara, ivi compreso il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Speciale, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia che regolano il presente Accordo Quadro;
- che, pertanto, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, tutti i documenti di gara (pubblicati ed accessibili sul sito web <a href="https://www.ferrovieappulolucane.it">www.ferrovieappulolucane.it</a>, alla sezione Amministrazione Trasparente) a cui il presente Accordo Quadro fa specifico riferimento;
  - -che le premesse sono pattizie e costituiscono parte integrante del presente contratto;
  - tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate,

# CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### Art. 1 (Oggetto del contratto di appalto)

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto le condizioni generali che disciplineranno le successive Specifiche Attuative dell'Accordo Quadro, di seguito indicate anche come "Ordini di lavoro", relative all'esecuzione dei lavori di manutenzione al binario a scartamento ridotto m 0,950 e rincalzatura sistematica degli appoggi - Linee baresi - Tratte

Bari-Matera e Altamura-Gravina. – Linee potentine – Tratte Genzano - Avigliano Lucania e Avigliano Lucania- Potenza Inferiore Scalo.

Ciascuna Specifica Attuativa dovrà contenere, salvo altre, le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera; c) le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
  - d) il luogo interessato dagli interventi;
- e) l'importo presunto dell'intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel P.S.C.;
  - f) il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento;
- g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori con indicazione di relativa penalità in caso di mancato rispetto dei tempi previsti.

FAL s.r.l. si obbliga, nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, ad affidare all'Aggiudicatario, che accetta e si impegna ad eseguirli, i lavori di cui sopra che di volta in volta verranno ordinati dalla Stazione Appaltante mediante l'emissione di appositi "Ordini di Lavoro".

In particolare, le prestazioni relative alla manutenzione dell'infrastruttura struttura ferroviaria comprendono la fornitura della mano d'opera, dell'attrezzatura, dei mezzi, dell'assistenza e delle prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori e delle opere come di seguito sinteticamente descritte (parimenti al punto 2. del Disciplinare di Gara) e meglio specificate nel Capitolato Speciale. nonché più esattamente determinate con i successivi "Ordini di Lavoro".

È compresa, inoltre, l'esecuzione di ogni altro intervento complementare e accessorio per dare completamente finite ed idonee all'uso cui sono destinate tutte le opere costituenti l'intervento. Sono, altresì, ricomprese le seguenti attività: trasporti a piè d'opera di tutti i materiali (rotaie, traverse, ecc.) fornite dalle FAL S.r.l.; prove e collaudi dei materiali di fornitura dell'Impresa affidataria del servizio; monitoraggio dei lavori di manutenzione, con raccolta e disponibilità dei dati, per tutta la durata dei lavori; eventuali



interventi di emergenza; registrazione e restituzione dei parametri geometrici del binario con sistema dinamico; controllo del binario nelle tratte inquadrate secondo un sistema di coordinate assolute.

Inoltre, l'aggiudicatario si impegna ad operare in conformità alle procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza di FAL di seguito riportate:

- FAL\_SGS\_P08\_Formazione e addestramento del personale
- FAL\_SGS\_P11\_Gestione e controllo dei fornitori;
- FAL\_SGS\_P25\_ Piano di manutenzione dell'armamento ferroviario visita linea
- FAL\_SGS\_P28 \_ Istruzione operativa cantieri armamento
- FAL\_SGS\_P29\_ Protezione cantieri
- FAL\_SGS\_P31 \_ Realizzazione e controllo della LRS

È compreso e compensato nei prezzi di tariffa il trasporto, dal luogo di deposito alla sede di posa, effettuato con mezzi propri e/o noleggiati dallo stesso Appaltatore, compreso il carico e lo scarico, di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle opere eseguite a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a provvedere, a sue spese, allo smaltimento, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, dei materiali dichiarati dalla FAL fuori uso, ricavati dai lavori oggetto dell'appalto, con esclusione dei materiali ferrosi che restano di proprietà di FAL, che dovranno essere trasportati a cure e spese dell'Appaltatore in apposite aree indicate dalla Direzione Lavori.

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

# Art. 2 (Ulteriori obblighi dell'appaltatore)

L'Appaltatore si impegna a rispettare l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente Accordo Quadro, nonché di tutti i riferimenti normativi e

regolamentari elencati nel prosieguo:

- D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. in quanto applicabile e nelle parti vigenti;
- tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citate nelle tariffe e successivi aggiornamenti;
  - Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana, Direttive/Linee guida emanate dall'ANSFISA, in materia di:
  - 1) Sicurezza della circolazione dei treni;
  - 2) progettazione, esecuzione e collaudo di opere e impianti;
  - 3) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;
  - 4) tutela ambientale;
  - 5) regolarità contributiva e previdenziale.

Tutte le disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, nonché ogni altra disposizione richiamata nel medesimo atto, ancorché non siano materialmente riportate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Nell'accettare i lavori oggetto del presente Accordo Quadro l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di avere giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro necessario all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni previste;
- c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;
- d) di avere valutato che le modalità di svolgimento dei lavori possono essere condizionate dal contemporaneo esercizio del traffico ferroviario e di quello stradale in



corrispondenza dei PP.LL. (Passaggi a Livello), nonché di avere, in particolare, preso in considerazione gli oneri derivanti dal rispetto del Decreto Lgs. 50/2019, del DPR 753/80 in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, dal DPR 191/79 in materia di sicurezza di lavori in prossimità di linee ferroviarie e dal rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione Tecnica delle FAL. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente Accordo Quadro.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari, compresi quelli idonei per eseguire i lavori lungo la sede ferroviaria a scartamento ridotto, per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e manutentivi, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente Accordo Quadro.

L'appaltatore, da ultimo, si impegna ad eseguire le prestazioni dedotte nel presente contratto:

- garantendo, oltre alla formazione iniziale, un costante aggiornamento delle competenze del proprio personale addetto alla condotta dei mezzi d'opera ed all'attività di sicurezza Manutenzione Infrastruttura;

- garantendo un costante coordinamento funzionale ed operativo con la Direzione Lavori e con le strutture della Direzione Tecnica – Area RETE di FAL.

# Art. 3 (Importo dell'Accordo Quadro)

L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è stimato in € 2.201.520,84, di cui:

a) € 2.137.398,87 per lavori a misura, soggetti a ribasso;

b) € 64.121,97 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Le opere ed i lavori che concorrono a formare l'oggetto dell'appalto, salvo le più precise indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori all'atto della emissione degli



"Ordini di Lavoro", sono catalogabili nelle tipologie indicativamente elencate all'art. 1 del presente atto.

I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta e saranno computati ad ogni SAL determinati sulla base delle effettive esigenze del cantiere e delle disposizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il Direttore dei lavori redigerà apposita contabilità che sarà allegata al SAL.

Per la determinazione del corrispettivo dei singoli "Ordini di lavoro" del presente Accordo saranno applicati i prezzi unitari indicati al successivo articolo 4 da assoggettare al ribasso unico del .....% (.....per cento), offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Nell'eventualità che l'effettiva consistenza delle prestazioni, in via consuntiva, non raggiunga l'importo complessivo delle prestazioni, si conviene che l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o compensi per lucro cessante o per danno emergente o per qualsiasi altra circostanza o ragione.

L'importo dell'Accordo Quadro non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

# Articolo 4 (Corrispettivi)

I lavori di manutenzione e le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro da ordinarsi mediante "Ordine di Lavoro" saranno compensati "a misura" con i prezzi di cui alle Tariffe dei prezzi unitari di seguito richiamate, con il ribasso percentuale offerto in sede di gara, di cui al precedente art. 3.

- Elenco Prezzi
  - Tariffa RFI prezzi AM "Armamento" edizione 2021;
  - Tariffa RFI prezzi BA "Base delle voci di uso più generalizzato" edizione 2021;
  - Tariffa RFI prezzi OM "Manutenzione ordinaria delle opere civili" edizione 2021;
  - Elenco Nuovi Prezzi FAL (vedi allegato 1).

Nei prezzi unitari dell'elenco di cui sopra, s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche, gli oneri per le soggezioni



derivanti dalla presenza e mantenimento dell'esercizio ferroviario e agli intervalli di

tempo disponibili, in relazione alla circolazione dei treni, gli oneri per lavori da eseguirsi

in stazioni e/o in piena linea anche in presenza di banchine o ostacoli fissi situati in

prossimità del binario, gli oneri per i lavori da eseguirsi nell'ambito del tessuto urbano, gli

oneri per l'eventuale mantenimento in esercizio dei servizi e sottoservizi di terzi

interferenti, gli oneri per il coordinamento dei lavori, anche se afferenti a diverse tipologie,

gli oneri per lavoro notturno e festivo, gli oneri per lavoro in galleria, gli oneri per lo

smaltimento dei rifiuti, gli oneri per le spese generali e gli utili d'impresa, i restanti oneri

indicati in altri articoli del presente Accordo Quadro.

I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri relativi alla redazione ed

attuazione del "Piano Operativo di Sicurezza" di cui al successivo art. 14 e/o del "Piano

Sostitutivo di Sicurezza", laddove non ricorrano le condizioni per la redazione del "piano

di sicurezza e coordinamento" ai sensi del D.lgs. nº 81/2008 e successive modifiche ed

integrazioni, nonché quelli che derivano dall'attuazione degli obblighi previsti nel "piano

di sicurezza e coordinamento" e, pertanto, deve intendersi compresa e compensata in tali

prezzi l'adozione di tutte le procedure esecutive, di tutti gli apprestamenti e tutte le

attrezzature e quant'altro sia necessario al fine di garantire, per tutta la durata dei lavori, il

rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei

lavoratori.

I lavori che saranno ordinati con i relativi "Ordini di Lavoro" di cui al presente

Accordo Quadro saranno in accordo con quanto previsto dal precedente art. 3; ai fini della

contabilizzazione dei corrispettivi, si applicherà la seguente formula:

SAL= (IL+ ICS)

Dove:

IL = Importo avanzamento dei lavori

ICS = Importo Avanzamento costi sicurezza;

SAL = Stato Avanzamento Lavori;

Sarà garantita così la normale contabilizzazione a misura delle prestazioni eseguite e

degli oneri sopportati dall'Appaltatore ai fini della sicurezza e la salute dei lavoratori che

di fatto vengono corrisposti col regolare procedere dei lavori.

I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 C.C., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile

per effetto di proroghe o sospensioni di lavori ordinate da FAL.

Articolo 5 (Nuovi prezzi)

Qualora, relativamente alle eventuali varianti e lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati nell'elenco prezzi di cui al precedente articolo 4, il Direttore dei Lavori procederà alla

definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

a) applicazione dei prezzi di tariffa "RFI", ai quali si applica il ribasso offerto in sede di

offerta;

b) in difetto di prezzi di tariffa "RFI", del Prezziario Regionale OO.PP. della Regione

Puglia o della Regione Basilicata ultima edizione vigente; ovvero, applicando ai costi della

mano d'opera, aggiungendo ulteriormente una percentuale del 15% (quindici per cento),

per spese generali; aggiungendo, infine, una percentuale del 10% (dieci per cento) per utile

dell'Appaltatore.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei

Lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, FAL potrà

ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste e l'Appaltatore dovrà provvedervi,

pena la decadenza immediata del rapporto contrattuale e la conseguente esposizione dello

stesso Appaltatore a subire una azione di risarcimento del danno subito da FAL.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dei Lavori

procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Appaltatore di

formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Articolo 6 (Durata dell'Accordo Quadro)

Il presente Accordo Quadro ha la durata di due anni pari a giorni 730 (settecentotrenta) naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori relativi al primo "Ordine di lavoro" che verrà emesso subito dopo la consegna definitiva dell'Accordo Quadro medesimo di cui all'art. 15.

Qualora alla naturale scadenza del presente Accordo Quadro, determinata come indicato al comma precedente, fossero ancora da completare interventi di manutenzione relativi alle specifiche emesse dalla FAL in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa esecuzione e prefissato dal richiamato "Ordine".

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all'Appaltatore alcun titolo a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere, nonché nel ribasso offerto dall'Appaltatore.

Articolo 7 (Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore)

LIBRETTAZIONE DELLE MACCHINE. In conformità alle procedure del Sistema di gestione della Sicurezza di FAL, i mezzi d'opera circolanti o operanti sul binario (compresi i mezzi promiscui strada-rotaia) utilizzati nei lavori, dovranno risultare in regola rispetto a tutte le manutenzioni, prescrizioni e norme di cui al libretto stesso ed alle dovute revisioni periodiche, nonché in regola con le prescrizioni della direttiva "Macchine" 89/392/CEE (D.P.R. n. 459 del 24/07/96). Le macchine dovranno essere, inoltre, munite di targa e/o di numero di identificazione.

Le macchine non in regola con dette prescrizioni non potranno essere impiegate nei lavori né potranno circolare sulle linee della FAL e, ove se ne riscontri la presenza in cantiere, saranno immediatamente allontanate.

SOSTA E TRASFERIMENTI DI MEZZI SU BINARI FAL. La sosta sui binari di stazione,

dei mezzi d'opera impiegati o impiegabili per l'esecuzione dei lavori, è gratuita purché i

mezzi stessi siano in regola con le prescrizioni di cui sopra. Non saranno ammessi a

sostare sui binari di FAL i rotabili che non siano in regola con la documentazione richiesta;

in tal caso dovranno essere tempestivamente allontanati dai binari. Sono parimenti gratuiti

tutti gli spostamenti sulla linea FAL dei mezzi ammessi a circolare se, e solo se, necessari

per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente Accordo Quadro, compreso il

trasferimento necessario a condurre i mezzi nel luogo in cui si inizia il primo degli

interventi programmati ed i trasferimenti da un cantiere relativo ad un Ordine di Lavoro

ad un altro relativo ad un diverso Ordine.

MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO. L'Appaltatore è tenuto a porre in essere

le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste

dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che

dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di

inquinamento o di pericolo per la salute delle persone.

I materiali di ricavo dai lavori saranno classificati in relazione alle possibilità di

riutilizzazione a giudizio esclusivo di FAL. L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà

accatastare nei luoghi indicati da FAL o caricare su carri ferroviari i materiali di risulta e

scaricarli nei luoghi di deposito.

Dei materiali che FAL dichiarerà non riutilizzabili, l'Appaltatore dovrà disporre come

segue, assicurando il pieno rispetto della normativa contenuta nel D. Lgs 152/2006 e

successive modificazioni.

L'Appaltatore, per l'effettuazione dell'avvio a recupero e/o a smaltimento dei materiali

non riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa ambientale

territorialmente vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di ditte specializzate

ed in possesso di tutti i requisiti di legge delle quali dovrà, comunque, fornire informativa

preventiva a FAL che dovrà essere posta in grado di verificare, se ritenuto opportuno, il

possesso dei suddetti requisiti.

PROTEZIONE CANTIERI. L'Appaltatore ha l'onere di richiedere a FAL le

istruzioni/procedure SGS, necessarie per le disposizioni che dovrà adottare nella

protezione dei cantieri.

CONTROLLO GRANULOMETRICO DEL PIETRISCO. In conformità alla

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO FAL\_SGS\_D05-21 rev. 0 del 24.08.2021, durante il corso

dei lavori l'Appaltatore è tenuto al controllo granulometrico del pietrisco proveniente

dalla vagliatura della massicciata.

La FAL si riserva la facoltà di effettuare verifiche in merito alla corretta applicazione

della suddetta Disposizione. Qualora da tali controlli risulti la non rispondenza ai limiti di

tolleranza richiesti, l'Appaltatore sarà tenuto al rifacimento totale del risanamento

effettuato sulla tratta in lavorazione e sottoposta a verifica.

REGOLAZIONE TERMICA DEL BINARIO. Le operazioni di regolazione termica del

binario saranno eseguite in conformità alla procedura FAL\_SGS\_P31 \_ Realizzazione e

controllo della LRS.

VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI. La FAL si riserva il diritto, in

qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare l'idonea

organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valutare il rispetto delle prescrizioni di

qualità e il grado di efficienza.

Qualora a seguito di verifica ispettiva FAL riscontri una organizzazione di mezzi o di

uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Accordo Quadro, FAL

potrà richiedere all'Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare

alle carenze riscontrate. L'Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività alle

azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva, ferma

restando, per tutto il periodo di sussistenza di tali carenze, l'applicazione delle trattenute

sui pagamenti di cui all'articolo 9.

La FAL si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare la rispondenza delle

opere alle indicazioni dei tecnici preposti.



OBBLIGO DI DISPONIBILITÀ DI MACCHINE ED ATTREZZATURE. L'Appaltatore si impegna a rendere disponibili per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, tutti i macchinari, mezzi d'opera e attrezzature indispensabili all'esecuzione dei lavori a regola d'arte nei tempi previsti. In particolare l'appaltatore, prima della stipula dell'Accordo Quadro, ha documentato il possesso e/o la disponibilità dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto.

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DAL RITARDO NELLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI. L'Appaltatore deve porre ogni cura ed attenzione ed adempiere a tutte le prescrizioni impartite dalla FAL per la esecuzione dei lavori al fine di evitare che, per fatto suo o dei suoi dipendenti, vengano compromesse la sicurezza e la regolarità della circolazione dei treni, prestandosi all'occorrenza, con l'opera dei propri agenti, a tutte le attività necessarie per mantenere la regolarità e per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario su tutto il tratto su cui si estenderà l'azione dei lavori appaltati. Per l'inosservanza delle precauzioni o delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, accertata dalla FAL e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, l'Appaltatore deve, ogni volta, pagare un risarcimento valutato come segue:

- se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza però alcun pericolo per la sicurezza dell'esercizio stesso, è applicata una sanzione di € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00).
- se dall'inosservanza è derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio ferroviario è applicata una penale di € 15.000,00 (Euro Quindicimila/00) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilità verso terzi sopportate dalla FAL in conseguenza dell'evento.

PRESTAZIONI URGENTI. L'Appaltatore è impegnato, qualora si manifesti tale necessità, ad intervenire, a semplice comunicazione del Direttore Lavori, entro un tempo massimo di n. 2 ore per la esecuzione di lavori che dalla FAL dovessero essere dichiarati urgenti. La disponibilità per tutta la durata dell'Accordo Quadro di una squadra di pronto intervento per l'esecuzione dei lavori, ritenuti urgenti ad insindacabile giudizio della FAL

ed ultimati entro il termine indicato nella stessa.

LAVORO NOTTURNO E FESTIVO L'Appaltatore è impegnato ad effettuare le lavorazioni, a semplice comunicazione del Direttore Lavori, in orari notturni e nei giorni festivi.

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DI CANTIERE

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti aventi accesso ai lavori, di un'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualificazione professionale e l'indicazione del datore di lavoro.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre esposto dall'addetto ai lavori.

Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le generalità degli stessi e notificate all'Appaltatore, il quale dovrà presentare al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo i documenti non esibiti all'atto del controllo.

Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 51,65 (cinquantuno/65) per ogni addetto/giorno a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all'addetto ovvero agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del controllo.

SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI:

- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;

- l'adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- -l'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;

- l'approntamento di tutte le opere provvisionali e schermature di protezione necessarie:

- le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi necessari o richiesti dal Direttore dei Lavori per l'esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;

la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere;

la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;

l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e

dei veicoli;

il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti

dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

la vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i

materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere

realizzate fino al collaudo provvisorio;

la pulizia giornaliera dei cantieri e dei luoghi sede dei lavori, ivi compreso lo

smaltimento del materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni;

la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari

all'esecuzione dei lavori ed all'approntamento del cantiere, ivi compresi quelli

necessari per l'esecuzione dei lavori lungo la sede ferroviaria;

Tutti gli oneri e le spese necessarie, a qualsiasi titolo, per l'immissione in esercizio nella

rete ferroviaria delle FAL dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori;

Tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle

Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di

qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di

Pubblici Servizi, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, ecc. compreso

l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei

suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli

stessi;

Le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per accessi, cave di prestito,

depositi di materiale in genere, ecc.;

Le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o

persone, durante lo svolgimento dei lavori;



Gli oneri per la formazione del personale; in particolare si precisa che il personale che dovrà operare sull'armamento dovrà possedere alla firma del contratto le necessarie

abiloitazioni/qualificazioni professionali richieste dalle specifiche lavorazioni (condotta

mezzi d'opera, U.S., saldature, etc...) secondo quanto previsto dalle norme vigenti in

materia di sicurezza ferroviaria e nel rispetto delle Linee Guida emanate da ANSFISA;

Tutti gli oneri derivanti dal mantenimento degli impianti di sicurezza e segnalamento

esistenti.

L'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un Direttore di cantiere nella persona di

un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di

competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di

tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, alle FAL che potrà

richiedere in qualunque momento la sostituzione, senza che ciò possa costituire titolo per

avanzare richieste di compensi;

Le spese per la registrazione del presente Accordo Quadro;

La fornitura, ad ultimazione dei lavori, di n. 3 copie di tutti gli elaborati grafici

costruttivi aggiornati secondo l'effettiva esecuzione delle opere su supporto cartaceo e n. 1

copia degli stessi su supporto informatico;

La fornitura di tutta la documentazione tecnica (certificati di collaudo, certificati di

conformità, ecc.) attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate;

Tutte le spese necessarie per il collaudo in stabilimento dei materiali forniti, compresi

quelli sostenuti dalla Direzione Lavori e dai rappresentanti della FAL che parteciperanno

al collaudo:

Il ritiro e lo smaltimento di tutto il materiale proveniente dalle lavorazioni classificato

come rifiuto ai sensi della normativa vigente, fornendo obbligatoriamente alla FAL

certificazione attestante l'avvenuto smaltimento secondo la normativa vigente;

Le spese per predisporre:

a) Rilievi, documentazione tecnica e censimenti;

b) Aggiornamento della documentazione tecnica della sovrastruttura ferroviaria.

Per tutte le categorie di interventi eseguiti nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà preventivamente predisporre:

- a) Rilievi, documentazione tecnica e censimenti;
- b) Restituzione dei rilievi in formato digitale CAD/BIM;
- c) Scheda informativa dalla quale risulti lo stato di consistenza e quant'altro utile per la relativa classificazione degli interventi. La redazione degli elaborati relativi ai progetti costruttivi di cantiere.

## Articolo 8 (Direttore dei lavori e rappresentanti dell'appaltatore)

Il controllo dell'esecuzione delle opere in conformità a quanto indicato negli "Ordini di lavoro" e nelle pattuizioni sottoscritte sarà affidato all'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dalla FAL, nell'ambito del proprio personale tecnico, costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti, istituito dalla FAL a norma dell'Art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, le seguenti figure professionali:

- il Direttore Tecnico responsabile della conduzione tecnica ed amministrativa delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
- il Direttore di cantiere responsabile della condotta materiale ed esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro. Il Direttore di cantiere, così come gli eventuali assistenti, dovrà risiedere in località vicino al cantiere. L'Appaltatore dovrà comunicare il domicilio dello stesso, eletto ai fini e per gli effetti del presente Accordo Quadro, e comunicare altresì il numero del telefono cellulare, di cui dovrà essere dotato il direttore di cantiere, che ne consenta la reperibilità 24 ore su 24 anche nei giorni festivi. Le predette funzioni potranno essere affidate ad un solo soggetto, purché in possesso dei requisiti previsti.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di rifiutare per giustificati motivi il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere nominati dall'Appaltatore, ovvero di esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo per tali sostituzioni.



# Articolo 9 (Pagamenti)

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base dello stato di avanzamento lavori predisposto dal Direttore dei Lavori, approvato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la parte relativa alla contabilizzazione dei costi della sicurezza. Il pagamento dei lavori e delle eventuali forniture sarà effettuato separatamente per ciascun "Ordine di Lavoro".

Gli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti in acconto saranno emessi, al netto delle trattenute di legge dello 0,5% per la tutela della sicurezza, salute e assistenza dei lavoratori, al raggiungimento dell'importo di almeno € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00).

Il Responsabile del Procedimento rilascerà, entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento, redatto dal Direttore dei Lavori, il certificato di pagamento. Entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, la FAL disporrà il pagamento degli importi dovuti in base al certificato.

Il pagamento della rata di saldo del singolo ordine di lavoro è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dello stesso ordine.

Gli eventuali lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

#### Articolo 10 (Cessione dei crediti)

Non è consentita alcuna forma, totale o parziale, di cessione del contratto, salve le fattispecie di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e previo assenso scritto di FAL.

La cessione, anche se parziale, del credito derivante dall'appalto, può essere opposta alle FAL, fermo il diritto di quest'ultima di opporsi alla cessione nei termini e con le modalità previste dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 11 (Cauzione)**

L'Appaltatore, alla firma del presente Accordo Quadro, è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva) rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016: alla cauzione così determinata sono applicabili le riduzioni previste dall'art. 103 citato.

La cauzione di cui innanzi dovrà essere prestata esclusivamente mediante fideiussione

bancaria o polizza assicurativa.

La cauzione definitiva deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma

2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta

della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva comporterà la decadenza

dall'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte di FAL.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente

Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore, del risarcimento dei danni derivanti

dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle

somme che la FAL avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del

credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. La FAL ha, inoltre, il diritto di

rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori

presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FAL abbia dovuto valersi,

in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

La cauzione sarà svincolata con le modalità previste all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i..

Articolo 12 (Polizze di assicurazione)

L'Appaltatore è obbligato, altresì, a produrre una polizza assicurativa che tenga

indenne la FAL da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i

danni subiti dalla stessa FAL a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei

lavori. La polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità

civile per danni, parziali o totali, causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ivi

inclusi i dipendenti della FAL.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata per una somma assicurata non

inferiore ad € 2.201.520,84 a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche

preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché a copertura della

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un

massimale minimo assicurato pari a € 500.000,00. Restano comunque a carico

dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni oggetto del

presente Accordo Quadro e cessa alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare

esecuzione dell'ordine di lavoro. L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il

completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi

confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la

manodopera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti

Ispettorati del Lavoro.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa dall'Appaltatore almeno 10 giorni prima

della consegna dei lavori. La mancata stipula di detta polizza determinerà l'escussione

delle garanzie in atto e legittimerà la FAL a risolvere l'Accordo Quadro in danno

dell'Appaltatore.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di

premio non deve comportare inefficacia della garanzia.

L'Appaltatore dovrà inoltre stipulare, prima dello svincolo del residuo della cauzione

definitiva, di cui al precedente art.11, una garanzia biennale, a copertura dei rischi per vizi,

difetti e difformità dell'opera, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di

collaudo del presente Accordo Quadro.

Il massimale della polizza sarà di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo

dell'Accordo Quadro, aumentato di eventuali maggiorazioni intervenute nel corso dei

lavori.



In essa si dovrà garantire che, nei casi previsti dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile, qualora, a seguito di denuncia di FAL, l'Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il committente, a suo

insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente all'esecuzione di detti lavori,

dandone avviso all'Appaltatore nella denuncia dei vizi, la compagnia assicuratrice dovrà

tenere indenne FAL da tutti gli oneri sopportati al titolo.

Resta altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall'Appaltatore in applicazione di quanto precede, decorrerà, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento dell'originario termine di

garanzia di 2 (due) anni.

La liquidazione della rata di saldo è in ogni caso subordinata alla stipula delle polizze

di cui al presente articolo.

<u>Articolo 13 (Subappalto)</u>

Non consentito.

Articolo 14 (Adempimenti dell'appaltatore in materia di manodopera, nonché misure

per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (per quanto attiene la sicurezza dei cantieri) e da tutte le norme vigenti in

materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni; l'Appaltatore è tenuto inoltre, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai

contratti.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura, spese e responsabilità, organizzare un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, di gestione dell'emergenza che riterrà opportuno prescrivere.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla formazione degli addetti di cui sopra, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.M. 10/3/1998.

I predetti obblighi, in caso di associazione temporanea di Imprese o consorzio sono estesi a tutte le imprese dell'associazione o consorzio.

Con l'emissione degli "Ordini di Lavoro" la FAL comunicherà all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni: le risultanze del sopralluogo saranno verbalizzate e, per quanto attiene la sicurezza del cantiere, recepite nel "Piano di sicurezza" e nel "Piano operativo di sicurezza".

L'Appaltatore è tenuto a presentare prima della decorrenza del termine utile contrattuale risultante dalla formale consegna dei lavori di ciascun "Ordine di lavoro" il "piano di sicurezza" o il "piano operativo di sicurezza" secondo le previsioni di legge.

La redazione dei "piani" di cui sopra è compensata dai prezzi di cui all'art. 4 e non comporta modifiche alla valutazione dell'incidenza dei costi della sicurezza, di cui agli artt. 3 e 4, già effettuata dalla FAL ed evidenziata nel bando di gara, sull'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenuto all'aggiornamento dei suddetti piani in relazione a variazioni della tipologia di lavorazioni e/o dell'organizzazione cantieristica e/o di sopravvenute significative variazioni che possano comunque incidere sulla sicurezza dei lavoratori, nonché ad integrazioni richieste da FAL qualora se ne ravvisi la necessità.



Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio o di subappalto, l'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenuto a dichiarare formalmente, per ciascun Ordine di lavoro ed in sede di ricognizione congiunta, alla FAL, quali imprese provvederanno ad effettuare le prestazioni previste dallo stesso ordine.

Qualora ricorrano le condizioni di cui dall'art. 90 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni verrà nominato, nell'ambito del personale tecnico aziendale, dalla FAL il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con le mansioni di cui all'art. 92 del predetto decreto legislativo.

In tal caso la redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e le eventuali modifiche dello stesso successive alla consegna dei lavori, sia a seguito di proposte avanzate dall'Appaltatore che di valutazioni del Coordinatore discendenti dall'evoluzione dei lavori, verranno effettuate dal Coordinatore stesso.

Nell'eventualità di nomina del Coordinatore per l'esecuzione, l'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) dovrà consegnare alla FAL, prima dell'inizio degli stessi, la seguente documentazione:

- 1) eventuali proposte integrative del "Piano di sicurezza e di coordinamento";
- 2) il "Piano operativo di sicurezza", da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente punto 1).

Copia di tutti gli elaborati costituenti il Piano di sicurezza (o Piano di sicurezza e coordinamento), con le eventuali proposte integrative dell'Appaltatore, ed il "Piano operativo di sicurezza" dovrà essere messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori.

Gli elaborati costituenti i piani di sicurezza, custoditi in cantiere, devono essere messi a disposizione delle Autorità preposte alla verifica ispettiva dei cantieri.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad attuare ed a uniformarsi a quanto previsto nel "Piano di sicurezza" (o "Piano di sicurezza e coordinamento") e nel "piano operativo di sicurezza". Tale obbligo è esteso a tutte le imprese facenti parte di



eventuali associazioni temporanee o consorzi. L'impresa mandataria o designata quale capogruppo è tenuta a rendere edotte tutte le imprese facenti parte dell'associazione temporanea o consorzio del contenuto dei piani di sicurezza e del loro eventuale aggiornamento.

In caso di inosservanza delle misure prescritte nei suddetti piani di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori e/o dal Coordinatore, accertata e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, i lavori potranno essere sospesi fino alla eliminazione della inosservanza rilevata; per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine utile di ultimazione dei lavori né riconosciuti compensi di alcun genere. La mancata tempestiva eliminazione della non conformità rilevata comporta anche il non inserimento, nella Situazione mensile di Avanzamento dei Lavori (SAL), della quota percentuale relativa ai "Costi della Sicurezza". Tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non conformità, nella successiva Situazione di Avanzamento Lavori.

In caso di gravi e ripetute violazioni, da parte dell'Appaltatore, di quanto prescritto nei piani di sicurezza, la FAL ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e di procedere in danno.

## Articolo 15 (Consegna delle prestazioni)

La FAL comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di consegna definitiva del presente Accordo Quadro. Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalla FAL e dall'Appaltatore. Successivamente la FAL provvederà, per ogni singolo "Ordine di lavoro", alla consegna dei lavori redigendo apposito verbale sottoscritto dalla FAL e dall' Appaltatore.

### <u>Articolo 16 (Programmazione dei lavori)</u>

Il programma temporale di sviluppo dei lavori relativo al singolo "Ordine di lavoro" sarà predisposto dal Direttore dei Lavori o dall'appaltatore su richiesta del Direttore dei Lavori stesso entro dieci giorni dalla richiesta medesima e costituirà parte integrante di ogni singolo Ordine di Lavoro. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del

programma di cui al precedente capoverso verrà applicata la penale dello 1‰ (uno per

mille) dell'importo dell'Ordine di Lavoro, da trattenersi direttamente sul primo

pagamento utile.

Per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al

programma di lavori predisposto o approvato dalla Direzione Lavori.

<u>Articolo 17 (Termine utile e proroghe)</u>

Il termine utile per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto di ciascun

"Ordine di Lavoro" è quello indicato nel programma temporale di sviluppo dei lavori

relativo al singolo Ordine, predisposto dal Direttore dei Lavori.

Il suddetto termine decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna dei

lavori di ciascun "Ordine di Lavoro".

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi

conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile

della FAL, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall'operato o dalla volontà

dell'Appaltatore: ritardi che, comunque, dovranno essere motivati e risultare

dall'aggiornamento del programma temporale.

Dell'avvenuta esecuzione di ciascun "Ordine di Lavoro", si darà atto mediante un

"verbale di ultimazione dei lavori".

Articolo 18 (Penali)

Le penali saranno comminate come di seguito.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di

ciascun "Ordine di Lavoro": 1 ‰ (uno per mille) dell'importo totale dello "Ordine" stesso.

Qualora a seguito della non perfetta esecuzione dell'intervento si determinassero

soggezioni all'esercizio ferroviario sarà applicata una penale pari ad € 400,00 (€

quattrocento) per ogni minuto di ritardo al giorno, subito per effetto di rallentamenti resisi

necessari dal momento del riscontro della non perfetta esecuzione dell'intervento e sino al

completo ripristino a regola d'arte a cura e spese dell'Appaltatore.

Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull'importo degli



stati di avanzamento lavori di ciascun intervento cui si riferiscono o dalla somma trattenuta a garanzia.

Qualora i ritardi accumulati nell'esecuzione degli Ordini di lavoro determinino una penale complessiva, pari alla somma delle penali relative a ciascun Ordine, il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, si applicherà quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

# Articolo 19 (Risoluzione dell'Accordo Quadro)

- 1. La FAL ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro secondo le procedure dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra l'altro, nei seguenti casi:
  - a) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore;
- d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell'Appaltatore;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;
- f) rallentamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dall'Accordo Quadro;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro o dello "Ordine di lavoro";
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche della singola Specifica Attuativa ed allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
  - l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il **F.A.L. srl** *Sede Legale:* Corso Italia, 8 70123 BARI Tel. 080.5725233 Fax 080.5234321 <u>www.ferrovieappulolucane.it</u>

fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- m) mancata attivazione in tempo utile dell'Appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;
  - n) per violazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- o) per mancato adempimento in merito alla esecuzione dei lavori con documenti di gestione qualità e di gestione ambientale;
  - p) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.
  - 2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
- 3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata dell'Accordo Quadro l'Appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Stazione Appaltante, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la FAL.

Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento dell'Accordo Quadro e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere la stazione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

### Articolo 19 (Rifusione del danno)

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite dal Direttore dei Lavori, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà della Direzione Lavori procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali.

Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo F.A.L. srl Sede Legale: Corso Italia, 8 70123 BARI Tel. 080.5725233 Fax 080.5234321 www.ferrovieappulolucane.it

avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i

utile/i di pagamento.

Articolo 20 (Riserve dell'appaltatore)

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui

gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine

perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa

espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non

siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di

decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro

le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso

cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo

ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati,

i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far

valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori,

senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la

contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a

riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il

pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono

iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al

verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate

sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le

ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di

inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 21 (Collaudo)

Per ciascun "Ordine di lavoro" si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione, entro sei mesi dalla data di "ultimazione dei lavori" accertata con relativo verbale come specificato al precedente articolo 17. Entro sei mesi dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo "Ordine di lavoro", si procederà alla restituzione della parte residua della cauzione di cui al precedente articolo 11.

**Articolo 22 (Garanzie)** 

L' Appaltatore garantisce che tutti i lavori sono esenti da vizi e difetti che li rendano non conformi a quanto stabilito nel presente Accordo Quadro o inidonei all'uso cui sono destinati o che ne diminuiscano la funzionalità e/o il valore.

In caso di vizi o difetti dei lavori e/o dei materiali forniti, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la FAL.

Il tempo compreso tra la data della denuncia della FAL e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte dei lavori e/o dei materiali sostituiti è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.

Articolo 23 (Proprietà degli oggetti ritrovati)

La FAL, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori. Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato alla Direzione Lavori. L'Appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso. La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dalla

Direzione Lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di

forza maggiore previste dal presente Accordo Quadro.

Articolo 24 (Recesso)

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e con

le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti

nonché dei materiali utili esistenti in cantiere.

Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi

inerenti al presente Accordo Quadro, resta facoltà della FAL procedere alla revoca

dell'appalto. In caso di revoca, la FAL potrà procedere alla stipula di nuovo Accordo

Quadro di appalto con altra Impresa per il completamento delle prestazioni, avvalendosi,

in tutto o in parte, se lo riterrà, delle opere definitive e provvisionali nonché dei cantieri,

con gli impianti, le macchine, le attrezzature e gli utensili in essi esistenti.

La FAL prenderà possesso di quanto sopra detto, previa verbalizzazione in

contraddittorio con l'Appaltatore, della consistenza dei mezzi d'opera, di quanto

approvvigionato e dei lavori eseguiti.

Qualora l'Appaltatore non intervenga, alla data fissata, per detta verbalizzazione, la

FAL vi procederà ugualmente con l'assistenza di testimoni.

A cessato bisogno, i materiali e mezzi d'opera che non saranno stati alienati, saranno

restituiti all'Appaltatore nello stato in cui si trovano, senza che esso possa pretendere

alcun indennizzo o compenso.

L'Appaltatore resta, altresì, obbligato, a demolire, rimuovere ed allontanare impianti,

materiali, attrezzature o quanto altro la FAL, a proprio insindacabile giudizio, ritenga di

non prendere in possesso e che siano di impedimento o di intralcio per la prosecuzione in

danno dei lavori e per l'attività dei relativi cantieri. In caso di inadempienza

dell'Appaltatore, alla scadenza del termine perentorio fissato, provvederà la FAL ad

eseguire le predette attività - anche avvalendosi di terzi - addebitando all'Appaltatore le

spese sostenute maggiorate del 10% (diecipercento) a titolo spese generali. Al recupero di

tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni

o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

La FAL ha la facoltà di procedere alla revoca del presente Accordo Quadro ed alla stipula di nuovo Accordo Quadro di appalto con altra Impresa, anche qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della FAL, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per

In caso di revoca dell'Accordo Quadro restano a totale carico dell'Appaltatore:

violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presente Accordo Quadro, per le prestazioni affidate ad altre Imprese per il completamento delle opere oggetto dell'Accordo Quadro;

- le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di materiali o di esecuzione, per guasti o degradamenti, anche se causati da periodi di abbandono o da cause di forza maggiore, prima della presa in possesso da parte della FAL delle opere eseguite dall'Appaltatore;

- le spese per la manutenzione delle opere, eseguite dall'Appaltatore o da altri, sino al collaudo.

Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FAL, in ordine a quanto detto al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze che hanno motivato la revoca dell'Accordo Quadro di appalto, la FAL si avvarrà:

- dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto dell'appalto, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia;

- della cauzione definitiva;

- dei ricavi da eventuali utilizzazioni ed alienazioni di quanto preso in possesso dalla FAL stessa ai sensi di quanto precedentemente specificato;

- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a credito della FAL.



# <u>Articolo 25 (Trasparenza dei prezzi)</u>

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a

titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo

Quadro stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitarne e/o

a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto

agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui

al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi

assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intenderà

automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa

dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni

derivanti dalla risoluzione.

<u>Articolo 26 (Controversie)</u>

In di controversie dipendenti dall'esecuzione, dall'applicazione

dall'interpretazione del presente contratto, il foro competente esclusivo è quello di Bari,

con esclusione di qualsiasi altro foro.

L'aggiudicatario deve dichiarare al momento della sottoscrizione del contratto un

proprio domicilio legale in Bari.

Articolo 27 (Obblighi di tracciabilità – L. n. 136/2010 e informativa sulla privacy)

L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecuzione

delle prestazioni inerenti al presente Accordo Quadro il codice C.I.G: 9240189D2C

L'appaltatore è a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,

ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni inerenti al presente Accordo Quadro, costituisce causa di

F.A.L. srl Sede Legale: Corso Italia, 8 70123 BARI Tel. 080.5725233 Fax 080.5234321 www.ferrovieappulolucane.it

risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Appaltatore è

informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli

raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.

136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in

materia. Il titolare del trattamento di tali dati è la Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - con sede

in Corso Italia n° 8 – Bari.

In ogni caso, il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e

secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi dell'art. 13 e

dell'art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, eventualmente anche tramite soggetti

terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.

L'informativa completa di cui agli artt. 13 e all'art. 14 del predetto Regolamento è

pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda.

Art. 28 (Trattamento dei Dati Personali)

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, acconsente, ai sensi della

normativa vigente, al trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse

all'espletamento della gara, nonché per quelle legate alla stipulazione del contratto.

Articolo 29 (Efficacia dell'Accordo Quadro)

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti letto e dichiarato conforme alla

loro volontà ed in segno di accettazione le parti stesse lo sottoscrivono in triplice copia.

Articolo 30 (Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

Tutte le spese e tasse relative e/o conseguenti alla stipula del contratto (bolli,

registrazione, spese di riproduzione, etc.) saranno per intero a carico dell'appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sarà a carico della FAL

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione

dei corrispettivi pattuiti.



# Art. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella vigente normativa di legge e regolamentare e nel codice civile.

Bari, lì

Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

L'appaltatore

